

1518

20/3/2012

CONVENZIONE DIDATTICA

ai sensi del d.lgs. 17 novembre 1997, n. 398 e del D.M. 21 dicembre 1999, n. 537

tra

l'Università degli Studi Europea di Roma, Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali (da qui in avanti esclusivamente Scuola), in persona del Prof. Antonio Palma, membro del Consiglio Direttivo, delegato, dal Direttore della Scuola Prof. Alberto Maria Gambino, alla firma della presente

ed

il Tribunale di Napoli (da qui in avanti esclusivamente Tribunale), in persona del Presidente Dott. Carlo Alemi.

Premesso che

- l'art. 16, comma secondo, del d.lgs. 17 novembre 1997, n. 398, prevede che *“Le scuole biennali di specializzazione per le professioni legali, sulla base di modelli didattici omogenei i cui criteri sono indicati nel decreto di cui all'articolo 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e nel contesto dell'attuazione della autonomia didattica di cui all'articolo 17, comma 95, della predetta legge, provvedono alla formazione comune dei laureati in giurisprudenza attraverso l'approfondimento teorico, integrato da esperienze pratiche, finalizzato all'assunzione dell'impiego di magistrato ordinario o all'esercizio delle professioni di avvocato o notaio. L'attività didattica per la formazione comune dei laureati in giurisprudenza è svolta anche da magistrati, avvocati e notai. Le attività pratiche, previo accordo o convenzione, sono anche condotte presso sedi giudiziarie, studi professionali e scuole del notariato, con lo specifico apporto di magistrati, avvocati e notai”*;

- l'art. 7, ultimo comma, del D.M. 21 dicembre 1999, n. 537, stabilisce che *“Le scuole programmano lo svolgimento di attività didattiche presso studi professionali, scuole del notariato riconosciute dal Consiglio Nazionale del notariato e sedi giudiziarie, previo accordi o convenzioni tra l'università sede amministrativa delle scuole, gli ordini professionali, le scuole del notariato, gli uffici competenti dell'amministrazione giudiziaria”*;

- che il Regolamento didattico della Scuola, approvato con la delibera n. 14/10 CDA, assunta dal Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi Europea di Roma, nella seduta n. 04/10 del 31 marzo 2010, dispone, all'art. 10, rubricato “Stage e tirocini”, che *“1. Il Consiglio direttivo della Scuola programma lo svolgimento di attività di stage e tirocinio, prevista dall'art. 7 del Decreto Ministeriale 21 dicembre 1999, n. 537, al fine di assicurare l'acquisizione da parte degli allievi di esperienze pratiche relative alle diverse professioni legali, coerentemente all'anno di corso ed all'indirizzo prescelto dal singolo allievo. 2. Stages e tirocini vengono svolti presso studi professionali, scuole del notariato, riconosciute dal Consiglio Nazionale del Notariato, sedi giudiziarie nonché enti pubblici e presso ogni altro ente convenzionato con l'Ateneo che svolga funzioni assimilabili a quelle degli organi indicati. A tal fine l'Università, su proposta del Consiglio direttivo della Scuola, stipula i necessari accordi o convenzioni a norma dell'art. 7, comma 6, del Decreto Ministeriale 21 dicembre 1999, n. 537”*;



- che il Consiglio Superiore della Magistratura ha manifestato, in più occasioni, il proprio favorevole orientamento allo svolgimento presso gli uffici giudiziari di attività di formazione, in particolare l'espletamento di tirocini e di stages formativi preliminari e successivi al conseguimento della laurea in giurisprudenza anche equiparati allo svolgimento del praticantato della professione di avvocato presso gli uffici giudiziari giudicanti e requirenti, anche in considerazione della sentita esigenza *"di promuovere la crescita di una comune cultura della giurisdizione arricchendo e condividendo il bagaglio di conoscenze teorico - pratiche, con un superamento degli steccati culturali fra i futuri avvocati ed i magistrati, in grado comunque di valorizzare le specificità dei diversi percorsi professionali"*;

- che il Consiglio Superiore della Magistratura, con risoluzione del 21 novembre 2001, ha deliberato che, nell'ambito dell'individuazione degli uffici dell'amministrazione giudiziaria competenti alla stipula delle convenzioni per lo svolgimento delle attività didattiche e pratiche con le Università sedi amministrative delle Scuole di specializzazione, può ragionevolmente prefigurarsi la stipulazione di convenzioni che prevedono lo svolgimento in forma stabile di attività pratico-applicative presso i Tribunali circondariali; che, in particolare, tali attività pur conformandosi per vari aspetti ad equivalente del tirocinio degli uditori giudiziari, non possano, tuttavia, pienamente assimilarsi ad esso, atteso che l'uditore giudiziario svolge il tirocinio in forza di un dovere funzionale e con le connesse responsabilità, assistendo dall'interno allo svolgimento di tutte le attività processuali, incluse quelle coperte da segreto d'ufficio, lì dove, invece, i partecipanti alla Scuola di specializzazione interagiscono dall'esterno con la struttura giudiziaria, dovendone rispettare funzioni ed esigenze; che pertanto, occorre *"realizzare una sorta di protocollo didattico, che renda compatibili le esigenze sottese allo svolgimento delle due funzioni, giudiziaria e formativa tenendo presente i vincoli giuridici che comunque presiedono all'espletamento dell'attività giudiziaria, ma anche le possibili aperture che, sulla base della predetta fonte normativa, appare ipotizzabile consentire, proprio perché trovano nella stessa una legittima deroga alla disciplina ordinaria"*;

- che, nella Delibera del 19 luglio 2007, relativa all'espletamento di tirocini e stages formativi preliminari e successivi al conseguimento della laurea in giurisprudenza anche equiparati allo svolgimento del praticantato della professione di avvocato, presso gli Uffici giudiziari giudicanti e requirenti, il Consiglio Superiore della Magistratura ha ravvisato la necessità di definire compiutamente i limiti ed i termini per le modalità di svolgimento di detto tipo di attività formativa;

- che, in particolare, sono stati individuati i seguenti limiti. In primo luogo, destinatari delle Convenzioni possono essere esclusivamente i praticanti avvocati ovvero gli specializzandi che frequentano le scuole post universitarie relative alle professioni legali. Inoltre, trattandosi di attività formativa relativa a soggetti non appartenenti all'Ordine giudiziario, l'affiancamento di magistrati deve trovare forme di articolazione compatibili con l'esclusione dei primi dall'assistenza ad attività e dall'esame di atti giudiziari coperti dal segreto ovvero riservati in forza di norme processuali. Ed ancora, è stato affermato che altro limite attiene al tempo di svolgimento della pratica e/o del tirocinio: per consentire un utile espletamento dell'attività formativa teorico - pratica presso gli uffici giudiziari appare necessario che le convenzioni prevedano che i praticanti e/o gli specializzandi siano ammessi agli stage dopo l'espletamento della pratica di sei mesi/un anno presso studi legali ovvero la frequenza delle scuole di specializzazione delle professioni legali per un pari

periodo. Ulteriore disciplina dovrà riguardare una specifica forma di incompatibilità dello studio legale di appartenenza del praticante rispetto al giudice (o alla sezione) presso il quale il tirocinante svolge lo stage onde garantire la terzietà e la imparzialità anche apparente del medesimo ufficio quanto meno per tutta la durata del tirocinio;

- che le parti dichiarano di attenersi alle linee guide individuate dal Consiglio Superiore della Magistratura nella Delibera del 19 luglio 2007;

- che è interesse delle parti stipulanti la presente convenzione determinare un protocollo didattico che, tenuto conto delle predette fonti normative e delle citate risoluzioni del Consiglio Superiore della Magistratura, valga a definire, al meglio, modalità, contenuti e limiti delle attività teorico-pratiche da svolgere presso il Tribunale;

- che la presente convenzione è dedicata ai discenti della Scuola che hanno la propria residenza anagrafica nel circondario del Tribunale;

- che, tra le finalità del presente protocollo, vi è anche la volontà della Scuola, e dell'Ateneo nel quale la stessa è incardinata, di non pesare eccessivamente sui propri studenti fuori sede, intendendo agevolare la possibilità, per questi ultimi, di esperienze di tirocini e di stage che non comportino ripetuti e costosi spostamenti;

tanto premesso la Scuola ed il Tribunale convengono e stipulano il seguente protocollo di tirocinio didattico:

Art. 1

1. La presente convenzione ha ad oggetto l'attività di tirocinio, che, ai sensi del d.lgs. 17 novembre 1997, n. 398 e del D.M. 21 dicembre 1999, n. 537, gli specializzandi della Scuola espletano presso gli uffici del Tribunale nel corso del biennio di specializzazione.

2. Il Tribunale assicura ai discenti lo svolgimento di tutte quelle attività di formazione che si prefiggano di far acquisire loro le capacità di gestione dei processi. In particolare, ed a titolo esemplificativo, si fanno rientrare, tra le attività del presente protocollo di tirocinio didattico, la partecipazione alle udienze pubbliche, l'assistenza nella preparazione ed emissione dei provvedimenti, le ricerche giurisprudenziali e dottrinali, la formazione e gestione informatica del fascicolo e dell'udienza.

3. Sono esclusi tutti quei compiti che non rivestano una diretta valenza formativa per i partecipanti, quali il mero disbrigo di attività di cancelleria, o di carattere amministrativo.

4. Il tirocinio formativo in oggetto non costituisce rapporto di lavoro.

Art. 2

1. Le attività oggetto della presente convenzione si svolgeranno presso il Tribunale, per i discenti del primo anno della Scuola, a partire dal mese di aprile, e, per i discenti del secondo anno, a partire dal mese di gennaio, in ottemperanza alla Delibera del 19 luglio 2007 del Consiglio Superiore della Magistratura, previa tempestiva richiesta da parte della Scuola.

 3 

2. Durante lo svolgimento del tirocinio, l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da uno o più "tutor accademici", designati dal Direttore della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali in un avvocato o un professore e da uno o più "magistrati di riferimento per il tirocinio", designati dal Presidente del Tribunale di Napoli, in veste di interlocutori dei tutori accademici.

3. Il magistrato di riferimento per il tirocinio provvede all'organizzazione delle attività, alla determinazione di un calendario di massima, all'individuazione del magistrato affidatario per il singolo tirocinante, sulla base delle disponibilità raccolte, previo interpello curato dall'Ufficio Giudiziario, ed alla tenuta dei rapporti con il tutor e con la Scuola.

Art. 3

1. Le attività, di taglio essenzialmente teorico-pratico, svolte nei giorni e negli orari indicati dai magistrati referenti, si protraggono per una durata complessiva di 50 ore per gli allievi del primo anno e di 50 ore per gli allievi del secondo anno del biennio di specializzazione al fine di consentire la maturazione di una significativa esperienza nell'ambito dei compiti e delle funzioni istituzionali del Tribunale.

2. La presenza del tirocinante sarà certificata presso la Cancelleria del magistrato affidatario.

Art. 4

1. Lo studio e la discussione di singoli casi già definiti si avvarrà dell'apposita documentazione.

2. Costituisce esigenza didattica primaria quella di abituare i tirocinanti, nell'esame degli atti, a riconoscere ed individuare i temi rilevanti, operandone la qualificazione giuridica, a selezionare il materiale assertivo e probatorio, e ad apprendere le tecniche di conduzione del processo, di decisione e di argomentazione logico-giuridica nella redazione dei provvedimenti.

3. Nell'ambito del monte ore assegnato, ciascun magistrato referente, prendendo spunto dalla discussione di singoli casi, potrà organizzare incontri di approfondimento su tematiche generali.

4. Al termine del periodo di tirocinio ciascun magistrato affidatario trasmetterà al magistrato di riferimento un giudizio sulla attività svolta dai discenti, esprimendo, altresì, una valutazione in ordine alle attitudini dei tirocinanti.

5. Il magistrato di riferimento provvederà a trasmettere la documentazione relativa al tirocinio svolto dagli allievi della Scuola, con le eventuali osservazioni *alla Presidenza del Tribunale ed alle Scuole di Specializzazione.*

Art. 5

1. Il tirocinante ha l'obbligo di riserbo circa i fatti e le notizie di cui venga comunque a conoscenza durante l'esperienza presso gli uffici giudiziari.

2. La violazione dell'obbligo comporta l'esclusione dall'attività di tirocinio e può essere segnalata all'ordine professionale presso il quale il soggetto sia eventualmente iscritto, causando, nei casi più gravi, l'espulsione dalla Scuola, ove deliberata a maggioranza dal Consiglio Direttivo su proposta del Direttore.

3. Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante svolge esclusivamente le attività previste dal progetto formativo.

4. Il tirocinante è tenuto al rispetto della normativa in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Art. 6

1. Al fine di garantire le aspirazioni di approfondimento teorico di problematiche di specifico interesse giudiziale, sarà previsto, d'intesa tra le parti, un numero massimo di tirocinanti da poter affidare a ciascun magistrato affidatario.

2. Il tirocinio potrà essere interrotto in qualsiasi momento dal Presidente per il venir meno del rapporto fiduciario tra il magistrato affidatario ed il tirocinante, per il mancato rispetto degli obblighi assunti dal tirocinante ovvero per la sua verificata inidoneità, o, in ultimo, per sopravvenute esigenze organizzative dell'ufficio giudiziario.

Art. 7

1. Nell'espletamento del tirocinio i partecipanti non hanno alcun rapporto diretto con le parti in causa o i loro difensori.

2. Essi non sono, pertanto, ammessi, ove non autorizzati, a qualsivoglia forma di intervento attivo nel corso delle udienze cui assistono.

Art. 8


1. L'Università degli Studi Europea di Roma si impegna ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

2. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed all'Università degli Studi Europea di Roma, soggetto promotore.


Art. 9

1. Per ciascun tirocinante, inserito nelle strutture ospitanti in base alla presente Convenzione, viene predisposto un Progetto Formativo e di Orientamento contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- il nominativo del "tutor accademico" e quello del "magistrato di riferimento per il tirocinio";
- la durata del tirocinio, comunque non inferiore a 50 ore comprese nell'anno accademico di riferimento;
- l'individuazione del magistrato affidatario e della specifica struttura (reparto, ufficio, ecc.) ove si svolgerà il tirocinio;
- gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio,
- le specifiche attività consentite al tirocinante,
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

Handwritten signature and initials in black ink, located in the bottom right corner of the page.

Art. 10


1. Il soggetto ospitante dichiara che gli ambienti in cui si esplicheranno le attività oggetto del presente protocollo sono rispondenti alle norme vigenti in materia di igiene dei luoghi di lavoro ed in particolare, a quanto previsto dal D.P.R. 303 del 1956, dal d.lgs. n. 277 del 1991 e dal d.lgs. 626 del 1996 e successive integrazioni e modifiche. 

Art. 11

1. La presente convenzione ha validità di due anni dal momento della sottoscrizione e si rinnova tacitamente per uguale periodo, salvo disdetta di una delle due parti con comunicazione preventiva di tre mesi dalla data della scadenza, a mezzo lettera raccomandata a/r.
2. Viene, in ogni caso, fatta salva la possibilità per i tirocinanti coinvolti di concludere il tirocinio.

NAPOLI, 20 marzo 2012

Il membro del Consiglio Direttivo della Scuola
delegato alla firma della presente
Prof. Antonio Palma



Il Presidente del Tribunale di Napoli
Dott. Carlo Alemi

